

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

61/2008

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Bilancio di Previsione 2009 – Il termine rimane fissato al 31 dicembre	2
Avviato il trasferimento ai Comuni dei fondi del 5 per mille Irpef	5
Bonus Gas per le famiglie numerose e disagiate	6
Il Contenimento della spesa di personale e l'incremento delle risorse decentrate. Il Parere della Corte dei Conti del Veneto	6

Bilancio di Previsione 2009 – Il termine rimane fissato al 31 dicembre

In sede di conversione del decreto-legge n. 154 del 2008, il Senato ha approvato alcuni emendamenti che, unitamente alle norme contenute nel decreto-legge n. 112 del 2008, consentono agli Enti locali di avere gli strumenti e le conoscenze idonee per predisporre e approvare il bilancio di previsione per l'anno 2009 entro il 31 dicembre 2008.

Dunque è ormai quasi definitiva la volontà del legislatore di non prevedere l'ennesimo slittamento dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2009 (si rimane comunque in attesa della necessaria conferma da parte dell'altro ramo del parlamento).

Negli ultimi 15 anni, lo ricordiamo, il termine per l'approvazione dei bilanci è stato più volte prorogato, di solito fino al 31 maggio.

Alla luce degli emendamenti approvati, ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2009, sono confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26 e precisamente :

“... Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tale caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio”.

In aggiunta a quanto sopra detto, durante l'iter parlamentare il testo del dl 154 ha subito altre significative modifiche rispetto alla versione iniziale.

Riportiamo di seguito il DL 154 nel testo che verrà trasmesso all'altro ramo del Parlamento per la definitiva approvazione:

AS 1083

Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.

Testo degli articoli, di interesse per gli enti locali, del decreto legge 154 come modificati dall'Aula del Senato nella seduta dell'11 novembre 2008 (modifiche ed integrazioni in grassetto)

Articolo 2.

(Disposizioni di salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali)

1. Per l'anno 2008 conservano validità i dati certificati dai singoli comuni in base al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 4 aprile 2008, adottato ai sensi dei commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

2. Per l'anno 2008, in deroga all'articolo 179 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni sono autorizzati ad accertare convenzionalmente, a titolo di trasferimenti erariali, l'importo pari alla differenza tra i minori contributi ordinari comunicati ed attribuiti dal Ministero dell'Interno e derivanti dalla riduzione operata sul fondo ordinario in base al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 dicembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2007, e l'importo attestato dal singolo ente con la certificazione di cui al comma 1.

3. Il Ministero dell'Interno determina il minore contributo di cui al comma 2, utilizzando prioritariamente i dati contenuti nei certificati di cui al comma 1 e, per la parte residua, operando una riduzione proporzionale dei contributi ordinari spettanti per l'esercizio.

4. Gli importi residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini della determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186 del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

5. Per l'anno 2008, ai soli fini del patto di stabilità interno, per i comuni tenuti al rispetto delle disposizioni in materia gli importi comunicati di cui al comma 2 sono considerati convenzionalmente accertati e riscossi nell'esercizio di competenza.

6. La certificazione da trasmettere al Ministero dell'Interno entro il 30 aprile 2009, prevista a carico dei comuni dall'articolo 77-bis, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve essere sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione.

7. La certificazione di cui al comma 6 è trasmessa, per la verifica della veridicità, alla Corte dei conti, che a tale fine può avvalersi anche della competente Agenzia del territorio.

8. In sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per il riparto tra i comuni dell'importo di 260 milioni di euro a titolo di regolazione contabile pregressa. All'erogazione si provvede con decreto del Ministro dell'Interno, che recepisce i suddetti criteri e modalità di riparto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

«Art. 2-bis.

1. Agli enti che subentrano nei rapporti giuridici di comunità montane disciolte sono assegnati tutti i trasferimenti erariali già erogati alle comunità montane medesime - al netto delle riduzioni stabilite dall'articolo 2, comma 16, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - in particolare a titolo di contributo ordinario, di contributo consolidato e di contributo per investimenti».

«Art. 2-bis.

(Disposizione in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al fine di adeguare le risorse destinate a ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nel territorio elvetico, è attribuita alle regioni confinanti con la Svizzera, una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA determinata nella misura dell'onere finanziario relativo ai litri di carburante venduti a prezzo ridotto.

2. La riduzione alla pompa del prezzo del gasolio e delle benzine per autotrazione utilizzate dai privati cittadini residenti nella regione per consumi personali, può essere disposta dalle regioni confinanti con la Confederazione elvetica, non facente parte dell'Unione europea, con propria legge, nel rispetto della normativa comunitaria, in modo tale da garantire che il prezzo non sia inferiore a



quello praticato nello Stato confinante e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine.

3. La compartecipazione di cui al comma 1 è attribuita mensilmente a ciascuna regione sulla base dei quantitativi erogati a prezzo ridotto nell'anno precedente con conguaglio, entro il mese di aprile dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo rilasciati dall'Agenzia delle Dogane.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo e, annualmente, in sede di conguaglio di cui al comma 3, viene rideterminata la misura della quota di compartecipazione prevista al comma 1 al fine di assicurare la copertura finanziaria delle finalità del presente articolo.

5. Con decorrenza dalla medesima data di cui al comma 1 è abrogato l'articolo 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

6. Al minor gettito derivante dall'applicazione del presente articolo, nei limiti di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella c della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per gli enti locali)

1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2009, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

2. Per l'anno 2009 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.

3. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2008 dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 244 del 2007 sono prorogate per l'anno 2009.

4. All'articolo 160, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) i modelli relativi al conto del bilancio e la tabella dei parametri gestionali;"

5. All'articolo 161, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le certificazioni sono firmate dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario".

6. Al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 151, comma 7, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile":

b) all'articolo 226, comma 1, le parole: "due mesi" sono sostituite dalle seguenti:

"30 giorni";

c) all'articolo 227, comma 2, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile";

d) all'articolo 233, comma 1, le parole: "due mesi" sono sostituite dalle seguenti: "30 giorni".

7. Le dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma 4, del Regolamento recante "Determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni", adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° luglio 2002, n. 197, attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, anche se già presentate, devono essere trasmesse al Ministero dell'interno, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2009 ed essere

corredate da un'attestazione, a firma del responsabile del servizio finanziario dell'ente locale, nonché asseverate dall'organo di revisione, che evidenzia le minori entrate registrate per ciascuno degli anni 2005 e precedenti e i relativi contributi statali a tale titolo comunicati.».

«Art. 3. –

(Definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali) –

1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:

4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da realizzarsi comunque non oltre il 31 dicembre 2008, in ogni caso per il predetto anno scolastico la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare quella relativa al precedente anno scolastico 2008/2009.

4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di un'intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare l'attività di dimensionamento della rete scolastica, ai sensi del comma 4, lettera f-ter, con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico. Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonché ai tempi e alle modalità di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d'intesa tra le Regioni e gli uffici scolastici regionali.

4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies; in relazione agli adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio è finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica"».

Articolo 4.

(Proroga di termini per gli enti locali)

1. All'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «A partire dal 30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal 1° gennaio 2009».

«1-bis. All'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "disciplinare entro il 31 dicembre 2008" sono sostituite dalle parole: "disciplinare entro il 31 dicembre 2009"».

Avviato il trasferimento ai Comuni dei fondi del 5 per mille Irpef

Il Ministero dell'Interno ha reso noto che il Dipartimento affari interni e territoriali - Direzione Centrale della finanza locale - del Ministero dell'Interno ha avviato, il 13 novembre, il pagamento a favore dei comuni delle quote loro spettanti a titolo di destinazione del 5 per mille dell'IRPEF anno 2006 per un importo complessivo di circa 37 milioni di euro.

Secondo il sottosegretario Davico l'attribuzione di tali somme "...riveste significativa rilevanza, trattandosi di somme liberamente destinate dai contribuenti a favore dei comuni di residenza per attività di carattere sociale, e può ben qualificarsi come antesignana del collegamento positivo e virtuoso tra ricchezza prodotta e territorio che il futuro sistema del federalismo fiscale provvederà ad attuare".

Bonus Gas per le famiglie numerose e disagiate

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto che è stata predisposta la bozza di decreto, che sarà inoltrata alle Commissioni parlamentari, che consentirà alle famiglie in stato di bisogno di ottenere sconti sul pagamento delle bollette del gas.

Il Bonus Gas si aggiunge al Bonus Elettricità, già in vigore, che prevede sconti da 60 a 135 euro l'anno, a partire dal gennaio 2008, per le famiglie con un "Indicatore di situazione economica equivalente" (Isee) pari a 7500 euro, che equivale a un reddito familiare annuo attorno ai 23 mila euro.

Un ulteriore Bonus Elettricità da 150 euro è previsto invece per i cittadini che soffrono di patologie che richiedono il collegamento ad apparecchiature alimentate ad elettricità.

Ulteriori informazioni sono reperibili su : www.autorità.energia.it.

Il Contenimento della spesa di personale e l'incremento delle risorse decentrate. Il Parere della Corte dei Conti del Veneto

La Corte dei Conti del Veneto, con deliberazione n. 120 dell'ottobre 2008 è intervenuta a chiarire il rapporto esistente tra le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, art. 8, del CCNL 11.4.2008 ed il comma 5, art. 76, del D.L. n. 112/2008 e precisamente:

comma 5, art. 76, del D.L. n. 112/2008 :

" 5. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali."

commi 2 e 3, art. 8, del CCNL 11.4.2008:

"2. Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla di rigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39 %.

3. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 2, gli enti locali, ad eccezione di quelli previsti dal comma 4, possono incrementare, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1, dei valori percentuali calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla di rigenza, di seguito indicati:

- a) fino ad un massimo dello 0,3 %, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%;
- b) fino ad un massimo dello 0,9 %, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%."

La Corte, in sostanza, ha affermato che per accertare la possibilità o meno di aumentare le risorse decentrate di cui all'art. 8 CCNL 11.4.2008 dovrà, a priori, verificarsi se siano state rispettate cumulativamente le condizioni poste dall'art. 3 comma 557 della legge finanziaria 2007 e dall'art. 76, 5° comma, del D.L. n. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008. Relativamente invece alle modalità di calcolo delle spese, si rimanda alla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9 del 17 febbraio 2006.

La Corte dei conti ha osservato infatti che :

" lo stesso art. 8, comma 1, del C.C.N.L. dell' 11 aprile 2008 conferma che l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa è subordinata al rispetto del patto di stabilità interno e deve essere in coerenza con il quadro normativo delineato dall'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (L.F.2007).

Come è noto, tale norma è tuttora vigente e dispone con le modificazioni successivamente introdotte, che gli enti soggetti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale (che comprendono anche quelle indicate nell'art. 76, 1° comma del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133), garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale.

A tale disposizione è consentito derogare solo quando, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio 2008, ricorrano cumulativamente le tre condizioni stabilite dall'art. 3, comma 120 della legge finanziaria 2008 approvata con L. 24 dicembre 2007, n. 244 (rispetto del patto di stabilità nell'ultimo triennio, riferimento - quale limite - al volume complessivo della spesa di personale stabilita per gli enti strutturalmente deficitari, e riferimento al rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente determinato per gli enti in condizioni di dissesto).

In prima approssimazione può, quindi, affermarsi che è consentito derogare alla regola della riduzione della spesa di personale quando ricorrano le condizioni sopra indicate (da accertarsi, di volta in volta, dall'ente locale interessato).

Senonchè, l'art. 76, 5° comma del D.L. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008 ha introdotto, sempre ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi della finanza pubblica, un ulteriore e più specifico parametro di riferimento cui ancorare la spesa del personale, imponendo la riduzione di questa quale quota percentuale dell'agglomerato spesa corrente, riaffermando anche la necessità di una particolare attenzione, ai fini della riduzione, per le dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, rafforzando o meglio specificando, con ciò, quella esigenza di "contenimento della dinamica retributiva" già contemplata nel citato art. 3, comma 557 della L.F. 2007.

Le novità della recente disposizione stanno, quindi, nell'aver collocato e considerato la spesa del

personale (species) quale parte della complessiva spesa corrente (genus) - nel senso che va ridotta la percentuale di incidenza della prima sulla seconda - e nell'aver anche più precisamente individuato nella spesa per la contrattazione integrativa (che presenta evidentemente caratteristiche di maggiore flessibilità) l'elemento oggettivo su cui operare prioritariamente la riduzione.

A tale nuova disposizione, che impone un ulteriore limite di spesa con riferimento a un nuovo parametro (spese correnti) e preferibilmente nell'ambito della contrattazione collettiva, va riconosciuto - ad avviso della Sezione - carattere di (immediata) obbligatorietà per quanto attiene alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti.

A tale conclusione non si oppone, secondo la Sezione, la circostanza che il 6° comma dello stesso art. 76 preveda l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, posto che esso potrà, per così dire "personalizzare", in base a vari criteri e alle diverse caratteristiche e situazioni di categorie di enti locali, le modalità e il "quantum" della riduzione, ma non eliminare la riduzione stessa il cui obbligo scaturisce direttamente dall'esplicita disposizione di legge contenuta nel precedente comma dello stesso art. 76.

Così pure l'assenza della previsione di una sanzione per la mancata riduzione (di altra natura è quella temporanea del divieto di assunzione sancita dal 7° comma dell'art. 76 per l'eccezionale caso di parità o superamento della percentuale del 50% delle spese correnti), non fa venir meno l'obbligo fin da ora di una riduzione (percentuale) rispetto al complesso delle spese correnti dell'esercizio precedente e, a maggior ragione, quello di non variare in aumento il rapporto tra spese di personale e spese correnti complessive.

Bergamo, 17 novembre 2008

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord